

*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*





**V. il Guardasigilli**

*Zgliotti*

*con riserva*  
**Registro** alla Corte dei Conti  
Addi 9 GIU. 1946  
**ATTI DEL GOVERNO**  
Registro 10 Foglio 224

*Grasso*

# Progetto di Statuto

## Statuto della Regione Siciliana

~ Art. 1. ~

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

### ~ Titolo 1. ~

~ Organi della Regione ~

~ Art. 2. ~

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

### ~ Sezione I ~

~ Assemblea Regionale ~

~ Art. 3. ~

L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I deputati rappresentano l'intera regione e cessano di diritto della carica allo spirare del termine di quattro anni.

op.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

~ Art. 4.~

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e la Commissione permanente; secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

~ Art. 5.~

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

~ Art. 6.~

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

~ Art. 7.~

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in senso all'Assemblea.

~ Art. 8.~

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente